

N. R.G. 50483/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE VI CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **50483/2019** promossa da:

██████████ **S.R.L.** (c. f. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte attrice -

nei confronti di:

**BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI** (c. f. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte convenuta -

**Conclusioni di parte attrice**

piaccia all'adito Tribunale:

- a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relative ai rapporti bancari per cui è causa intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità;
- b) conseguentemente, condannare la convenuta Spa Banco BPM alla restituzione, in favore della società attrice della somma di € **161.548,90** ricostruita dal Ctu nella perizia del 12.5.2021 o, in

subordine di quella di €. 147.012,18, versata e non dovuta per l'illegittimo addebito di interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie, girocontazione, e quant'altro evidenziato in atti, in violazione dell'obbligo di trasparenza, oltre interessi moratori *ex art.* 1284 terzo comma cc., anche sugli interessi attivi;

c) = condannare la convenuta banca alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.

### **Conclusioni di parte convenuta**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare:

**IN VIA PRELIMINARE:**

- dichiarare prescritta, per le ragioni esposte in narrativa, ogni domanda relativa al rapporto di c/c contestato per il periodo anteriore al 6/12/2002, ovvero, in ogni caso, per quello anteriore all'ultima rimessa solutoria rilevata.

**NEL MERITO:**

- accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dall'attrice nei confronti di Banco BMP S.p.A., per l'effetto respingere le domande proposte col presente giudizio, dichiarando che nulla è dovuto alla stessa a qualsivoglia titolo e/o ragione.

**IN OGNI CASO:**

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

#### **1. Oggetto**

Oggetto di causa sono il c/c ordinario [redacted] in seguito n. [redacted] (dal 1/5/2003) e ancora in seguito n. [redacted] (dal 1/7/2007), e il conto definito da parte attrice "anticipi - ordinario" n. [redacted] poi n. [redacted] intrattenuti dalla società attrice presso la filiale di Quarrata in origine della CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA s.p.a.

E' pacifico in causa che il convenuto BANCO BPM s.p.a. sia succeduto nella posizione contrattuale della predetta banca. Parte attrice non ha dettagliato le operazioni di fusioni intervenute durante lo svolgimento dei rapporti; dall'esame degli estratti conto (v. doc. 4 e 4bis att.) risultano succedute CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO s.p.a., BANCO POPOLARE s.c. e BANCO

BPM s.p.a.

Entrambi i conti sono stati chiusi a 0, rispettivamente in data 8/10/2018 (v. doc. 4 bis att.) e in data 30/9/2009 (v. doc. 5 att.).

In relazione a tali rapporti, parte attrice ha lamentato, sotto vari profili, l'invalidità dei contratti e delle condizioni economiche applicate ed ha chiesto la condanna della banca alla restituzione dell'indebito.

## 2. Conto ordinario

Il contratto di apertura del conto ordinario è stato prodotto in causa da entrambe le parti (v. doc. 2 att. e doc. 1 conv.). E' redatto in forma scritta e firmato dalla correntista in data 18/5/1994; risulta quindi rispettata la forma richiesta dall'art. 117 TUB a pena di nullità. Esso, tuttavia, non riporta le condizioni economiche applicate. In particolare, il tasso debitore risulta pattuito in forma scritta solo in occasione dell'affidamento del 15/4/2013 (v. doc. 10 conv.).

### 2.1

Lo svolgimento del rapporto è stato documentato a partire dal 31/1/2000 (v. docc. 4 e 4bis att.) ed esso presenta un saldo costantemente negativo, con conseguente generazione trimestrale di numeri debitori e interessi debitori, addebitati in conto. Pertanto, in mancanza, della pattuizione della misura del tasso debitore, il conto è stato ricalcolato, mediante c.t.u., applicando fino al 14/4/2013 ai numeri debitori il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), TUB e cioè un tasso pari al rendimento lordo minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi antecedente ad ogni liquidazione.

Relativamente alle spese e commissioni addebitate in conto e alle valute applicate alle operazioni, va considerato che a norma dell'art. 117, comma 7, lett. b), TUB:

“In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) *omissis*

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”

Poiché l'attore in ripetizione deve fornire la prova della mancanza del titolo giustificativo dell'addebito, era onere di parte attrice dedurre che le condizioni applicate non corrispondevano a quelle pubblicizzate, oppure che nessuna pubblicità è stata effettuata. Parte attrice, invece, in proposito non ha dedotto nulla, di modo che restano ferme le altre condizioni economiche.

### 2.2

Per quanto riguarda, in particolare, la commissione di massimo scoperto, parte attrice ha denunciato anche la nullità per difetto di causa, ma la censura non è fondata.

Sotto il profilo causale, si osserva che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa secondo la tecnica bancaria è volta a remunerare l'onere della banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (cfr. in questo senso Istruzioni Banca d'Italia per rilevazione del TEGM, ed. 2006, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Tuttavia tale ricostruzione incontra un profilo di criticità nella prassi generalmente seguita dalle banche - e nulla di diverso è stato dimostrato nel presente giudizio - secondo la quale l'onere è applicato non sull'importo dell'affidamento - come sarebbe coerente secondo la definizione di cui sopra - ma sul picco di utilizzo nel trimestre, cioè sul massimo saldo debitore, utilizzando così la stessa metodologia di calcolo degli interessi debitori.

Va però anche considerato che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare, e quindi legittimare, la c.m.s. con l'art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009.

In tal modo anche l'ordinamento positivo ha indubbiamente riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. In particolare si noti che il citato art. 2-bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni.

E' agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l'adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, non è possibile ritenere in precedenza preclusa alle parti la pattuizione dello stesso onere (cfr. in questo senso Cass. 12965/2016), senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell'entrata in vigore della citata norma di legge.

Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di causa.

### 2.3

Dall'esame degli estratti conto, risultano trimestralmente addebitati in conto gli interessi debitori.

Per quanto riguarda la illiceità di tale prassi, che nel caso di specie non risulta nemmeno suffragata da una clausola contrattuale, si richiama il consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito dall'art. 1283 c.c. e sull'inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti, come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass. 16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e

Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato (v. ad es. Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095). Una volta affermata la vigenza del divieto, non vi è motivo per discriminare tra diverse periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, di modo che rimane preclusa anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori (v. in questo senso Cass. s.u. 24418/2010).

Parte convenuta ha invocato l'adeguamento del contratto in corso, ai sensi dell'art. 7, delibera CICR 9/2/2000. A tal fine ha prodotto l'avviso pubblicato sulla G.U. (v. doc. 13 conv.), ma tale avviso si riferisce alla modifica contrattuale della clausola presente nei contratti di finanziamento e, pertanto, non rileva per il conto corrente oggetto di causa. L'istanza di rimessione in termini, al fine di produrre un altro avviso pertinente, non è stata accolta, e non è accoglibile, perché il termine ex art. 183 sesto comma, n. 2, c.p.c., è perentorio e nel caso di specie manca il requisito della causa non imputabile richiesto dall'art. 153 c.p.c.

Pertanto, in sede di c.t.u. è stato disposto l'eliminazione dell'effetto anatocistico per tutto il periodo documentato dagli estratti; gli interessi, conteggiati separatamente, hanno costituito una distinta posta contabile.

#### 2.4

Generica è la doglianza relativa alle variazioni di condizioni disposte dalla banca. L'art. 16.2 del contratto di c/c sottoscritto in data 18/5/1994 prevede espressamente la facoltà per la banca di variare le condizioni economiche, anche in senso sfavorevole al correntista, nel rispetto delle prescrizioni della legge n. 154/1992; si ricorda che all'epoca l'art. 118 TUB non richiedeva la specifica approvazione di tale clausola. In questo contesto parte attrice avrebbe dovuto individuare in modo specifico le variazioni censurate e spiegare perché le ritenga illecite, ma nulla è stato dedotto al riguardo.

### 3. Usura

Parte attrice ha lamentato anche l'applicazione di tassi usurari.

La censura è del tutto generica (cfr. citazione, pag. 5), dal momento che la parte non ha indicato quando sarebbe stata superata la soglia antiusura, quale sarebbe il TEG e quale il tasso soglia di riferimento; inoltre, la parte ha fatto riferimento anche ad oneri, quali le spese di tenuta conto, che non sono collegate all'erogazione del credito e quindi non devono essere computate nel TEG, a norma dell'art. 644, quarto comma, c.p.

Tuttavia la questione è rilevabile d'ufficio, dal momento che l'eventuale pattuizione di un tasso usurario è nulla, per violazione di norma imperativa.

In proposito si deve precisare, in primo luogo, che il conto ordinario è stato aperto nel 1994 e quindi esso non è soggetto alla normativa anti-usura ex lege n. 108/1996, entrata in vigore solo successivamente (v. in questo senso Cass. SU 24675/2017).

A valere su tale conto, però, sono stati concessi plurimi affidamenti, tramite la conclusione di successivi contratti di apertura di credito che, sebbene regolati in conto corrente, hanno una loro piena autonomia negoziale e sono quindi soggetti alla legge n. 108/1996, atteso che, secondo i documenti prodotti da parte convenuta sub 3-12, sono stati conclusi tutti dopo l'entrata in vigore della predetta legge.

Molti dei documenti in questione sono lacunosi e in particolare non indicano il tasso debitore al quale l'apertura di credito è concessa. Ciò da un lato ha comportato l'applicazione del tasso sostitutivo, come sopra già spiegato, e dall'altro non consente la verifica del TEG; ci si riferisce agli affidamenti concessi a valere sul conto ordinario di cui ai citati docc. da 3 a 9.

In data 2/4/2013 la banca ha accordato su tale conto un'apertura di credito per complessivi euro 97.000, divisa in tre linee, al tasso debitore del 14,9% annuo, con un corrispettivo disponibilità creditizia (CDC) del 2% annuo; la proposta è stata sottoscritta dal cliente in data 15/4/2013 (v. doc. 10 att.).

In applicazione della formula indicata al par. C3, lett. a), delle Istruzioni di banca d'Italia per il calcolo del TEGM, ed. agosto 2009<sup>1</sup>, il tasso effettivo globale (TEG) derivante dalle predette condizioni economiche è pari a 16,9.

In forza del d. MEF 25/3/2013, in G.U. 29/3/2013, n. 75, il tasso soglia stabilito per II trimestre 2013 per le operazioni di apertura di credito in conto corrente di importo superiore ad euro 5.000 era pari a 16,7375.

Pertanto, il TEG dell'operazione in esame è usurario perché superiore alla soglia.

Alla voce "condizioni contrattuali" dell'affidamento si legge che "E' inteso che le condizioni economiche si applicano fino a concorrenza dell'ammontare massimo, comunque stabilito – anche a seguito di loro variazione, giusta quanto previsto dalle norme più oltre richiamate – nei limiti di importo tempo per tempo consentiti dalla L. 7/3/1996 n° 108 (disposizioni in materia di usura) e sue

---

<sup>1</sup>  $TEG = \frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri annui} \times 100}{\text{accordato}}$

eventuali successive modificazioni ed integrazioni, e ciò anche senza bisogno di comunicazione da parte della Banca.”

Tuttavia si deve rilevare che tale clausola di salvaguardia non ha operato, perché dall'esame degli e/c trimestrali del 2013 risulta invece effettivamente applicato il tasso debitore del 14,9% e il CDC del 2%. Resta fermo, quindi, il rilievo della pattuizione di un tasso effettivo usurario.

Nel rispetto del disposto dell'art. 331, comma 4, c.p.p., si provvede separatamente alla denuncia al pubblico ministero.

Come accennato, dall'esame degli estratti conto prodotti risulta che le condizioni predette sono state applicate dal 1/4/2013 fino al IV trimestre 2013, quando in data 10/12/2013 il tasso è stato variato, in diminuzione, dal 14,9% al 12% (v. doc. 4 att., pag. 243), rientrando così nella soglia vigente in quel trimestre (16,6625). Sulla base dei documenti prodotti in causa, la contrattualizzazione del nuovo tasso del 12% risulta operata solo con l'affidamento del 9/10/2015 (v. doc. 11 conv.). Il contratto di affidamento del 2013, però, richiama in via residuale l'applicabilità delle norme relative al contratto di c/c, il quale come già rilevato consentiva alla banca la variazione unilaterale delle condizioni economiche, questa volta disposta in senso favorevole al cliente. Pertanto, in forza del meccanismo di cui all'art. 118 TUB, si deve ritenere che in data 10/12/2013 le parti abbiano concluso un patto relativo alla nuova misura del tasso debitore; il nuovo accordo ha sostituito la previgente misura del tasso, che è quindi venuta meno.

Ne consegue che, a norma dell'art. 1815, secondo comma, c.c., non sono dovuti interessi debitori sul conto in esame dal 1/4 al 10/12/2013, per un totale di euro 9.245,89 (euro 3.484,26 + 3.318,38 + 2.443,25, secondo quanto riportato negli estratti prodotti).

Tale importo non doveva essere addebitato e pagato e deve, quindi, essere aggiunto al saldo creditore ricalcolato in sede di c.t.u.

#### 4. Conto anticipi

Come allegato in citazione e come risulta dall'esame degli estratti conto, gli interessi maturati sul conto anticipi sono stati girati sul conto principale; pertanto, non si è provveduto al ricalcolo del relativo saldo finale, pari a 0.

Il tasso debitore ultralegale risulta convenuto in occasione della apertura di credito del 24/3/2006 di euro 300.000,00 (cfr. doc. 7 conv.), nonché dal 19/12/2006 al 31/1/2007 (cfr. doc. 8) e dall'8/3/2007 al

30/4/2007 (cfr. doc. 9). Per i periodi diversi da quelli indicati, in sede di c.t.u. è stato disposto il ricalcolo degli interessi, poi girati sul conto principale, applicando il predetto tasso sostitutivo.

L'esame delle condizioni applicate per le aperture di credito concesse sul c/c [REDACTED] in particolare alla luce dei contratti prodotti sub docc. 7, 8 e 9 conv., non consente di riscontrare superamenti del tasso soglia tempo per tempo vigente,

## 5. Prescrizione

L'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca convenuta è solo parzialmente fondata. Infatti il conto corrente è un rapporto unitario, sebbene trovi esecuzione frazionata in una molteplicità di operazioni, di modo che il termine prescrizionale per la ripetizione di indebiti decorre dalla sua chiusura (v. sul punto Cass. s.u. 24418/2010 cit.). Nel caso di specie il conto corrente è stato estinto nel 2018 di modo che non si è maturata la prescrizione essendo stata notificata la citazione nel 2019.

Peraltro diversa disciplina devono avere i versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido. In tal caso, infatti, quel versamento non si limita a ripristinare la provvista, ma estingue un debito esigibile del correntista, assumendo quindi la natura di autonomo pagamento, di modo che limitatamente a tali operazioni la prescrizione decorre dalla data di esecuzione e quindi opera l'eccepita prescrizione decennale (v. in questo senso ancora Cass. s.u. 24418/2010).

Ciò comporta che nel caso di specie rimangono comunque ferme le annotazioni a debito operate dalla banca a qualsiasi titolo se anteriori al 17/4/2009 e pagate con successivi versamenti solutori, secondo la definizione di cui sopra.

Sul punto la banca ha fatto riferimento, quale atto interruttivo, alla raccomandata ricevuta il 12/12/2012 (v. doc. 1 att.), ma con quella missiva è stata solo chiesta la trasmissione di copia dei contratti ex art. 119 TUB e, quindi, essa non può valere ad interrompere il decorso del termine di prescrizione relativo al diverso diritto alla ripetizione di indebiti. La prescrizione di tale diritto risulta avvenuta solo con l'invito alla mediazione, avvenuto certamente alla data di redazione del relativo verbale (17/4/2019, v. doc. 6 att.).

Il saldo da considerare ai fini della individuazione delle rimesse solutorie non è l'originario saldo banca, ma il saldo rettificato secondo i criteri legali sopra indicati. La prima tesi, infatti, sostenuta dalla banca, comporta il riconoscimento degli effetti di clausole nulle, le quali invece non possono avere alcun effetto.



## 6. C.T.U.

La c.t.u. è stata affidata al commercialista dott. [REDACTED] che ha depositato relazione scritta in data, integrata in data per tenere conto di quanto sopra indicato circa l'applicazione del tasso sostitutivo sul conto principale fino al 14/4/2013. Il c.t.u., come di consueto ha operato con diligenza e precisione ed ha evaso correttamente il quesito, con l'integrazione di cui si è detto, di modo che si deve fare proprio il risultato dell'elaborato, che rideterminato il saldo finale del conto n. [REDACTED] in euro 147.012,18, comprensivo della quota interessi, a credito del correntista. Si precisa che è corretto il primo conteggio operato dal c.t.u., nel quale le rimesse solutorie sono state accertate e individuate trimestre per trimestre. La natura di pagamento, infatti, non può che essere successiva all'addebito ingiustificato e limitata all'importo pagato. Ragionando diversamente, cioè computando complessivamente gli addebiti e le rimesse solutorie, indipendentemente dal riferimento cronologico, si consentirebbe di fatto alla banca di costituirsi una riserva per poi operare addebiti illegittimi.

La domanda di ripetizione va, quindi, accolta per l'importo del nuovo saldo a credito. Ad esso va aggiunto l'importo degli interessi usurari, che non dovevano essere corrisposti dal cliente, pari ad euro 9.245,89 come spiegato al punto 3 che precede. L'importo da ripetere è, quindi, pari complessivamente ad euro 156.258,07.

Ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda.

## 7. Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, in base alla somma riconosciuta.

Il difensore di parte attrice ha dichiarato di avere anticipato le spese; deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

**Per questi motivi**  
**il Tribunale di Milano**  
**in composizione monocratica**  
**VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che il saldo di chiusura del conto corrente bancario n. [REDACTED] poi n. [REDACTED] poi n. [REDACTED] è pari ad euro 156.258,07 a credito del correntista;

- 2) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 156.258,07 oltre interessi legali dal 17/4/2019;
- 3) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 13.430,00 per compensi ed € 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
- 4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta;
- 5) distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte attrice.

Milano, 3 giugno 2022

Il giudice  
dott. Antonio S. Stefani